

SVIZZERA

- 0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI
- 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO
- 2- QUANDO LE SOCIETA' IN SVIZZERA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?
- 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?
- 4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN SVIZZERA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?
- 5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?
- 6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?
- 8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?
- 9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?
- 10- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?
- 11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?
- 12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 13- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?
- 14- CESSIONE O RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?
- 15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN SVIZZERA?
- 16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?
- 17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE RIMANENZE O DELLE SCORTE?
- 18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?
- 19- IN QUALI OBBLIGHI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

- 20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN SVIZZERA
- 21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?
- 22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?
- 23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?
- 24- QUALI INCENTIVI, SOVVENZIONI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO SVIZZERO?
- 25- LA SVIZZERA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Ultimo aggiornamento: **marzo '24**

Ambasciata d'Italia in Svizzera

Berna - Ambasciata D'Italia
Amb. Cornado Gian Lorenzo
Elfenstrasse, 14 - 3006 Berna
Tel. 0041313500777/0041313901010
Fax 0041313500711
Sito web: <https://ambberna.esteri.it/it/>
E-mail: berna.ambasciata@esteri.it

Consolato d'Italia in Svizzera

Zurigo - Consolato Generale di Prima Classe
Cons. Gen. Mario Giorgio Stefano Baldi
Toedistrasse, 65 - 8002 Zurigo
Tel.: 0041442866111
Sito web: <https://conszurigo.esteri.it/>
E-mail: segreteria.zurigo@esteri.it

Ambasciata di Svizzera in Italia

Roma – Ambasciata di Svizzera
Amb. Monika Schmutz Kirgöz
Via Barnaba Oriani, 61 – 00197 Roma
Tel. 003906809571
Fax 0039068088510
Sito web: www.eda.admin.ch/roma
E-mail: roma@eda.admin.ch

Consolato di Svizzera in Italia

Milano – Consolato Generale
Cons. Gen. Sabina Dallafior
Via Palestro, 2 – 20121 Milano
Tel. 0039027779161
Fax 00390276014296
Sito web: www.eda.admin.ch/milano
E-mail: milano@eda.admin.ch

0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO Federale Cantonale e municipale	Aliquota base dell'8,5% (per i non-residenti limitatamente agli utili prodotti in Svizzera) 6% - 24%	
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI	Tassate come reddito	
RITENUTE FISCALI		
Dividendi	35% oppure esenzione di partecipazione	35% riducibile
Interessi	35%	35% riducibile
Royalties	0%	0%
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	Federale + cantonale + municipale: 24%-43% su reddito CHF 1 milione Non-residenti: tassati solo sul reddito svizzero.	
ALTRE IMPOSTE		
Imposta cantonale sulla proprietà	Varia da cantone a cantone: da 0,1% a 0,4%, calcolata sul valore della proprietà	
Imposta di bollo	1% sull'emissione di capitale azionario	
Imposta a favore della Chiesa	Variabile da cantone a cantone e compresa tra lo 0,2% ed il 23%.	
I.V.A.	8,1%, 3,8%, 2,6%	
RIPORTO DELLE PERDITE		
Avanti	7 anni	
Indietro	Non permesso	
AMMORTAMENTO		
Beni tangibili	Edifici industriali: 8% Macchinari ed impianti: 30-40%	
Immobilizzazioni immateriali	40%	

1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<p>Società per azioni (<i>Aktiengesellschaft (AG)</i>, <i>Société anonyme (SA)</i>, <i>Società anonima (SA)</i>)</p>	<p>Una società per azioni è un'entità legale distinta formata da 1 o più persone fisiche o giuridiche. Il capitale è diviso in azioni. Gli azionisti non hanno alcuna responsabilità personale oltre al capitale sociale sottoscritto. Il capitale sociale minimo è di CHF 100.000 e il valore nominale minimo di un'azione è di CHF 0,01. L'atto costitutivo regola il funzionamento di una società per azioni e il CDA sovrintende alle attività commerciali. Almeno una persona domiciliata in Svizzera deve rappresentare l'azienda e può essere un membro del CDA o un funzionario esecutivo.</p> <p>Le società devono presentare la dichiarazione dei redditi annuale alla fine dell'anno contabile. Le imposte sul reddito sono riscosse a livello federale, cantonale e comunale. L'imposta sul patrimonio è riscossa da Cantoni e Comuni. Gli utili sono tassati due volte: a livello aziendale, quando gli utili sono guadagnati, e nelle mani degli azionisti, quando vengono distribuiti.</p>	<p>Una o più persone fisiche o giuridiche possono costituire una società. Una società per azioni deve essere iscritta al Registro del Commercio.</p>	<p>La tipologia di auditing di una società si basa sulle dimensioni della stessa. Un audit completo si verifica se l'azienda soddisfa 2 o più delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fatturato superiore a 40 milioni CHF • il bilancio totale è superiore a 20 milioni CHF e • il numero medio dei dipendenti è superiore a 250. <p>Un audit completo è obbligatorio per le società quotate e per le società con strumenti di debito quotati. Se un'azienda ha meno di 10 dipendenti, può scegliere di non essere sottoposta a audit.</p>
<p>Società a responsabilità limitata (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)</i>, <i>Société à responsabilité limitée (Sàrl)</i>, <i>Società a garanzia limitata (Sagl)</i>)</p>	<p>Una società a responsabilità limitata è formata da 2 o più persone fisiche o giuridiche. Ha un capitale sociale fisso che non è costituito da azioni. I membri di questa società sono responsabili delle passività della società fino all'importo del capitale sociale. Il capitale minimo è CHF 20.000. Le quote di capitale non possono avere un valore nominale inferiore a CHF 100.</p> <p>Le società a responsabilità limitata sono soggette a imposta allo stesso modo delle società per azioni. Le stesse regole fiscali si applicano a tutti i livelli di tassazione.</p>	<p>La società a responsabilità limitata è disciplinata dall'atto costitutivo e acquisisce la qualità di persona giuridica al momento dell'iscrizione nel Registro di Commercio.</p>	<p>I criteri per la tipologia di audit di una società a responsabilità limitata sono gli stessi di una società per azioni.</p>
<p>Ditta individuale</p>	<p>Una ditta individuale non è un'entità giuridica separata. Un unico proprietario è una persona fisica che possiede e gestisce un'impresa. I beni della ditta individuale sono considerati parte del patrimonio del singolo proprietario e la ditta individuale risponde dei propri debiti.</p>		<p>Dal punto di vista fiscale, l'impresa individuale è tassata allo stesso modo di una società di persone. Il singolo proprietario paga l'imposta sul reddito dell'impresa individuale.</p>
<p>Società in accomandita per investimenti collettivi</p>	<p>È fondamentalmente una società in accomandita semplice utilizzata per la gestione di fondi e altri veicoli di investimento. Il suo socio accomandatario deve essere una persona giuridica e la società in accomandita semplice deve avere almeno 5 investitori qualificati come soci accomandanti. Gli investitori qualificati sono intermediari finanziari sotto la sorveglianza di un'autorità (es. banche), compagnie di assicurazione, fondi pensione, società di gestione della liquidità, persone fisiche con un patrimonio netto elevato e investitori che hanno firmato un contratto di gestione del portafoglio con una banca.</p> <p>I soci accomandanti devono avere un capitale minimo versato di CHF 100.000.</p> <p>I soci condividono l'utile di una partnership in base all'accordo di partnership e pagano le imposte sull'utile e sul reddito della partnership, insieme al loro reddito personale.</p>		

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società in nome collettivo (Kollektivgesellschaft, Société en nom collectif)</i>	Una società in nome collettivo è composta da 2 o più persone fisiche. Una società di persone può acquisire diritti e obblighi a suo nome. I soci sono solidalmente responsabili per i debiti della società con tutta la loro proprietà. I soci condividono l'utile secondo l'accordo di partnership e pagano le tasse sull'utile e sul reddito della società, insieme alle imposte sul reddito personale.	Richiede l'iscrizione nel Registro del Commercio	
<i>Società in accomandita (Kommanditgesellschaft, Société en commandite)</i>	Una società in accomandita semplice è composta da 2 o più persone fisiche o giuridiche. Almeno uno dei soci è illimitatamente responsabile per i debiti e gli obblighi della società (socio accomandatario), mentre la responsabilità dei soci accomandanti è limitata al loro contributo al capitale fisso. Una società in accomandita semplice non è un'entità giuridica separata, ma può acquisire diritti e assumersi responsabilità. Può citare in giudizio o essere citato in giudizio. I soci condividono l'utile in base all'accordo di partnership e pagano le tasse sull'utile e sul reddito della società, oltre che su quello personale.		
<i>Società in accomandita per azioni (Limited partnership with shares, Kommanditaktiengesellschaft (KAG), Société en commandite par actions (SCA))</i>	È una società con un capitale sociale in cui uno o più azionisti hanno responsabilità illimitata simile ai soci di una società in nome collettivo. Le norme applicabili a questa società si applicano anche alle società in accomandita con azioni per gli aspetti commerciali e tributari (es. doppia imposizione, ecc.). Questo tipo di entità è usato molto raramente in Svizzera.		La tipologia di audit di una società in accomandita per azioni è lo stesso di una società per azioni.
<i>Società cooperativa (Genossenschaft, Société coopérative)</i>	Una cooperativa è l'unione di un numero illimitato di persone o imprese commerciali organizzate come un ente con lo scopo principale di garantire uno specifico interesse economico dei membri. Non esiste un requisito relativo al capitale minimo e la responsabilità è limitata al capitale sociale. Le cooperative sono soggette alle stesse regole fiscali delle società per azioni.	Una cooperativa nasce nel momento in cui viene registrata presso il Registro del Commercio.	Una cooperativa è costituita da almeno 7 soci.

2- QUANDO LE SOCIETA' IN SVIZZERA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?

Una società è considerata residente quando è registrata o ha la sede della sua gestione in Svizzera, ossia quando la società svolge in Svizzera le attività necessarie per raggiungere i propri obiettivi statutari. Attività amministrative quali la tenuta della contabilità non rientrano in questo gruppo.

3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?

La Svizzera è spesso scelta come luogo per stabilire uffici amministrativi o di liaison, ossia società situate in Svizzera ma facenti parte di un gruppo estero a cui forniscono servizi.

Queste società devono realizzare un reddito imponibile minimo sul cui ammontare netto le autorità fiscali calcolano l'imponibile netto, con un margine minimo generalmente del 5%. Il contribuente può chiedere un margine inferiore se dimostra che il margine effettivo realizzato

da società con attività simili è inferiore al 5%. Inoltre, l'amministrazione fiscale può aumentare tale percentuale se dimostra che i prezzi di mercato sono più alti. Ciò può accadere quando un'azienda ha anche clienti di terze parti che fattura a tariffe più elevate.

4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN SVIZZERA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?

Le società non residenti sono assoggettate all'imposta societaria svizzera, tranne nel caso in cui operino tramite una stabile organizzazione o un agente con potere di stipulare contratti.

Una filiale svizzera è assoggettata a tassazione su utili e capital gains alle stesse aliquote applicate alle società residenti. I cantoni hanno aliquote progressive diverse e l'aliquota più elevata si applica quando non è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per calcolare l'imposta esatta.

In Svizzera, per stabile organizzazione si intende qualsiasi installazione fissa in cui si svolge tutta o parte dell'attività di un'impresa o di una persona che esercita una professione liberale. Sono considerate stabili organizzazioni le filiali, le fabbriche, le officine, gli sportelli di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e gli altri luoghi di sfruttamento delle risorse naturali, nonché i cantieri di costruzione o di assemblaggio aperti da almeno 12 mesi.

5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?

Per calcolare la base imponibile vengono utilizzati i bilanci del relativo esercizio. Gli utili sono computati in base al principio di competenza d'esercizio fiscale, tenendo conto delle detrazioni. Sono deducibili:

- le spese giustificate commercialmente;
- le spese di viaggio e di rappresentanza;
- i fondi pensione;
- le donazioni per beneficenza;
- interessi e royalties su brevetti e diritti d'autore;
- lo sconto sulle obbligazioni fortemente scontate;
- le imposte cantonali, ai fini dell'imposta federale.

Le differenze positive e negative in cambi sono incluse, ai fini dell'imposta svizzera, nel calcolo del reddito ordinario, così come sono inclusi i canoni di locazione e gli interessi attivi.

Il reddito da fonte estera è interamente assoggettato ad imposta, sebbene esistano delle eccezioni per gli utili delle unità locali straniere in Svizzera.

Dal 1° gennaio 2020 si applica una deduzione speciale a livello cantonale fino al 150% per le spese in ricerca & sviluppo.

6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?

Le perdite (incluse le minusvalenze patrimoniali) possono essere compensate dal reddito e dalle plusvalenze patrimoniali rilevate nello stesso periodo contabile.

Ai fini dell'imposta federale e cantonale, le perdite possono essere riportate in detrazione dagli utili dei sette anni successivi, ma non è previsto il riporto ai periodi contabili precedenti.

Le perdite fiscali sull'acquisto di una società possono essere riportate agli anni successivi, a condizione che non intervengano modifiche nell'oggetto sociale della società acquistata.

Le minusvalenze patrimoniali di un'unità locale straniera in Svizzera possono essere compensate dai redditi svizzeri unicamente in determinate circostanze.

7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?

L'interesse è generalmente deducibile in base al principio di competenza d'esercizio fiscale. L'interesse pagato alle società collegate o controllate o agli azionisti è deducibile, a condizione che il tasso corrisponda a quello di mercato.

I pagamenti degli interessi sui prestiti eccedenti un determinato indice di indebitamento sono indeducibili: essi infatti sono considerati dividendi presunti e quindi assoggettati alla ritenuta fiscale del 35%. Nel caso di dividendi, la ritenuta del 35% viene ridotta da A.F.B.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 gli investitori nazionali e esteri che non risiedono in Svizzera sono esenti per 4 anni dalla ritenuta sugli interessi derivanti da obbligazioni e titoli di mercato monetario.

8-E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?

Sono disponibili il metodo di ammortamento a quote variabili e quello a quote costanti. Una volta scelto un metodo, dovrà essere mantenuto e per qualsiasi cambiamento sarà necessaria l'approvazione delle autorità fiscali svizzere.

I tassi d'ammortamento sono pubblicati periodicamente dal Governo federale e, in genere, vengono applicati anche dai cantoni.

L'ammortamento che eccede i tassi generali deve essere giustificato, ad esempio dalla vita breve o dall'eccessivo utilizzo del bene.

Di seguito vengono elencate le percentuali di ammortamento applicabili per il sistema a quote decrescenti:

Edifici posseduti da società immobiliari e case dei lavoratori di proprietà del datore di lavoro:

- sugli edifici 2,0%
- sugli edifici incluso il terreno 1,5%

Proprietà commerciale, come edifici ad uso ufficio, grandi magazzini, cinema:

- sugli edifici 4,0%
- sugli edifici incluso il terreno 3,0%

Edifici per alberghi e ristoranti:

- sugli edifici 6,0%
- sugli edifici incluso il terreno 4,0%

Impianti, edifici e beni immobili industriali:

- sugli edifici 8,0%
- sugli edifici incluso il terreno 7,0%

Se un edificio è usato solo in parte, la quota di ammortamento deve di conseguenza essere ridotta. Se un edificio è utilizzato per scopi differenti, dovranno essere considerati i tassi d'ammortamento applicabili nei diversi casi:

- idrocondutture per scopi industriali, cisterne fisse 20%
- cisterne mobili e containers 20%
- arredi e attrezzatura d'ufficio 25%
- materiale rotabile, tranne i veicoli a motore, incluso i rimorchi 30%
- macchinari e impianti per la lavorazione 30%
- veicoli a motore di qualsiasi tipo 40%
- macchinari utilizzati per operazioni speciali, es. lavorazione pesante, o per lavori stradali 40%
- macchinari soggetti ad effetti chimici dannosi 40%
- macchine per ufficio 40%
- computer 40%
- immobilizzazioni immateriali che producono reddito, come brevetti, diritti d'autore, licenze, avviamento 40%

- sistemi di governo automatico, impianti di sicurezza, attrezzature per la misurazione elettronica 40%
- Attrezzi, utensili, materiali per impalcature, stoviglie e biancheria per hotel e ristoranti 45%

9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?

Nel calcolo degli utili imponibili i contribuenti possono detrarre tutte le imposte federali, cantonali e comunali da versare nel periodo contabile di riferimento, inclusa l'imposta sul reddito.

Imposta federale

L'imposta federale viene applicata sugli utili societari all'aliquota fissa dell' 8,5% (invariata dal 2006). Poiché questa imposta è deducibile, l'aliquota effettiva è del 7,8%. La base fiscale per le società residenti è il reddito netto, mentre per le società non residenti è il reddito netto imponibile in Svizzera (reddito netto della filiale svizzera e degli immobili situati in Svizzera).

Imposta municipale e cantonale

Le imposte municipali e cantonali sono più rilevanti di quella federale ed oscillano tra il 6% ed il 24%, a seconda del cantone e del comune, anche queste deducibili ai fini fiscali.

La base imponibile per le imprese residenti è il reddito netto, mentre per le imprese non residente è il reddito imponibile in Svizzera (reddito netto della filiale svizzera e reddito netto di immobili situati in Svizzera). Tale base imponibile viene solitamente aggiustata mediante un moltiplicatore (che può variare annualmente) al fine di calcolare l'aliquota effettiva. Prima del 1° gennaio 2020 la maggior parte dei cantoni applicava un'esenzione piena o parziale dall'imposta cantonale e comunale per certi tipi di imprese, soprattutto società di partecipazione e società di gestione.

Le imprese beneficiano di un'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a livello federale e cantonale in relazione ai dividendi e alle plusvalenze percepite nell'ambito dell'esenzione da partecipazione. L'esenzione si ottiene riducendo l'imposta sul reddito delle società in proporzione a dividendi e plusvalenze rispetto al reddito netto totale.

Per i dividendi, lo sgravio di partecipazione si applica se la società detiene almeno il 10% del capitale sociale della società pagante o ha una partecipazione nella società pagante di almeno CHF 1 milione.

Per le plusvalenze, l'esenzione da partecipazione si applica se la plusvalenza deriva da una partecipazione che rappresenta almeno il 10% del capitale di un'altra società detenuta per almeno un anno. Gli utili successivi che non soddisfano il requisito di partecipazione possono beneficiare dell'esenzione solo se la partecipazione della società è di almeno CHF 1 milione alla fine dell'anno fiscale precedente.

10- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA A FINI FISCALI?

Ogni società di un gruppo viene considerata una persona giuridica separata. Quindi, non c'è alcuna disposizione relativa ad esenzioni dall'imposta sul trasferimento di beni all'interno del gruppo, né è prevista la possibilità di un consolidamento dei rendiconti del gruppo ai fini fiscali. Le transazioni tra i membri del gruppo hanno le stesse conseguenze fiscali delle transazioni effettuate con terzi, tranne in caso di riorganizzazioni, quali fusioni o *spin-off*, che sono esenti fintanto che le attività vengono trasferite al loro valore di mercato e l'entità risultante continua ad avere sede in Svizzera.

La Federazione e la maggior parte dei cantoni concedono riduzioni d'imposta o esenzioni in caso di dividendi provenienti da una partecipazione sostanziale.

I dividendi ricevuti dalle controllate o collegate sono solitamente esenti dall'imposta federale, cantonale e municipale, in conseguenza della partecipazione sostanziale.

Sebbene non ci sia né esenzione di gruppo né consolidamento, è possibile ottenere dalla casa madre una deduzione per le perdite della controllata o collegata estera o svizzera rivalutando al ribasso gli investimenti azionari e di prestito nella società controllata o collegata.

11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?

I non residenti sono assoggettati all'imposta sugli utili di esercizio o di impresa, a meno che non operino in Svizzera tramite una stabile organizzazione o un agente con potere di concludere contratti.

I beni immobili di proprietà di società straniere sono assoggettati all'imposta fondiaria svizzera.

Gli utili commerciali imponibili e le plusvalenze di una filiale svizzera sono calcolati sulla stessa base di quelli di una società residente in Svizzera.

I dividendi pagati da società estere sugli utili di una filiale svizzera sono esenti da ritenuta.

L'imposta sul capitale è applicata sul patrimonio netto della filiale svizzera.

12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?

Non c'è distinzione tra reddito societario ordinario e plusvalenze che vengono tutti assoggettati alle imposte federali e cantonali. In genere, le plusvalenze sulla vendita di investimenti beneficiano dell'esenzione di partecipazione, a condizione che la partecipazione venduta corrisponda a oltre il 10% del capitale azionario della sussidiaria e che tale partecipazione sia stata conservata per almeno un anno.

Le plusvalenze di holding e domiciliatarie sono assoggettate all'imposta federale, cantonale e municipale, tranne nel caso in cui beneficino della detrazione da partecipazione.

A livello federale, le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili sono tassate come qualsiasi altro reddito.

13- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?

Le distribuzioni dei ricavi di realizzo della liquidazione eccedenti il capitale originariamente versato sono assoggettate ad una ritenuta fiscale del 35%, riducibile da un AFB.

Una società in liquidazione è assoggettata all'imposta federale dall'inizio alla fine della liquidazione. L'imposta si basa sul reddito societario.

La plusvalenza di liquidazione viene tassata come dividendo ed è a carico degli azionisti della società. Può quindi beneficiare dell'esenzione di partecipazione se ricevuta da una società svizzera.

14- CESSIONE O RIAQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

La riduzione di capitale, se non supera l'ammontare del capitale versato, non sarà assoggettata ad alcuna imposta.

Anche nel caso di casa madre estera la riduzione di capitale è esentasse. Tuttavia, se la somma ripagata eccede il capitale inizialmente versato, verrà tassata come dividendo e quindi assoggettata a ritenuta fiscale.

La legislazione societaria consente alle società di acquistare le proprie azioni fino ad un massimo del 10% del capitale azionario totale, purché siano disponibili le riserve necessarie a questo scopo. Le azioni acquistate oltre il limite permesso dovranno essere vendute entro due anni oppure cancellate mediante una riduzione di capitale. La società non può esercitare il diritto di voto o altri diritti intrinseci alle azioni acquistate.

Il riacquisto è permesso se effettuato al fine di ridurre il capitale azionario della società. I limiti sopra menzionati vengono applicati anche nel caso in cui le azioni di una società siano offerte alla società come sistemazione per un credito, oppure quando le azioni siano ricevute come parte dell'acquisto di un'attività oppure come parte di una fusione.

15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN SVIZZERA?

Imposta sul valore aggiunto

Sono assoggettati all'I.V.A. le importazioni e la fornitura di merci e servizi. L'aliquota standard è dell' 8,1%. Le merci ad uso quotidiano sono invece tassate con l'aliquota ridotta del 2,6%. Un'aliquota particolare del 3,8% è applicata ai soggiorni in albergo.

Imposta di bollo

L'emissione di azioni di una società svizzera è assoggettata ad un'imposta federale dell'1% applicata sul corrispettivo ricevuto per le azioni (oppure se è maggiore, sul loro valore nominale). Le società con capitale fino a CHF 1 milione, come pure fusioni, riorganizzazioni, divisioni ecc. sono esenti.

Imposta sulle cessioni

Viene applicata un'imposta federale dello 0,15% (in caso di titoli emessi da una società residente in Svizzera) o dello 0,3% (per titoli emessi da una società estera) sulla cessione di azioni quotate, di obbligazioni, ecc., ma solo se nella cessione è coinvolta una banca, un broker o un professionista.

Imposta sulle plusvalenze immobiliari

L'imposta sulle plusvalenze immobiliari (CGT) viene applicata nella maggior parte dei cantoni e dei comuni svizzeri sulle vendite di immobili. L'imposta si basa sull'ammontare della plusvalenza e sulla durata della proprietà di un edificio. La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. L'utile realizzato, quindi, è composto da 2 elementi:

- la plusvalenza tassata ad aliquota speciale
- l'utile (la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore netto contabile dell'immobile) tassato insieme all'utile netto della società.

In alcuni cantoni, la CGT immobiliare viene riscossa separatamente dal reddito societario netto e viene pagata dal venditore dell'immobile.

Imposta sulla cessione di immobili

L'acquisto di un immobile è soggetto all'imposta cantonale sulla cessione, con aliquote che vanno dall'1% al 3% del prezzo di acquisto. L'imposta sulla cessione di immobili è solitamente a carico dell'acquirente, ma può essere condivisa dalle parti.

Imposta sugli immobili

Alcuni cantoni applicano un'imposta sugli immobili. In alcuni cantoni questa tassa è riscossa solo dai comuni, mentre in altri si applica solo agli immobili di proprietà di società. L'imposta è annuale, viene calcolata sul valore dell'edificio sulla base di perizie regolarmente effettuate dall'Agenzia delle Entrate e varia dallo 0,1% allo 0,4% del valore fiscale.

Imposta a favore della Chiesa

La maggior parte dei cantoni applica alle società un'imposta a favore di tutte le chiese ufficiali della Svizzera, al fine di coprirne i costi di gestione. Tale imposta viene calcolata come percentuale dell'imposta cantonale sul reddito e attualmente varia tra lo 0,2% ed il 23%, a seconda del cantone.

Imposta municipale sulle attività commerciali (abolita)

Nel cantone di Ginevra i comuni applicavano un'imposta sulle attività commerciali, calcolata come percentuale del fatturato, delle spese di canone e del numero di dipendenti.

Imposta sui premi assicurativi

Viene versata dalle compagnie di assicurazione, svizzere ed estere, ricaricata sull'assicurato e si basa sull'ammontare del premio. L'aliquota applicata è del 5% su tutti i premi, tranne su quelli delle assicurazioni sulla vita, per i quali l'aliquota ammonta al 2,5%.

Imposta sul gioco d'azzardo

La Svizzera applica un'imposta del 35% sulle vincite superiori a CHF 1.000, che viene poi restituita al vincitore se la vincita viene regolarmente dichiarata.

Accise sui beni di consumo

Vengono applicate su birra, alcolici, benzina e derivati, tabacco, automobili e loro parti.

Imposta sugli oli minerali

La Svizzera riscuote un'imposta sui prodotti petroliferi utilizzati per l'alimentazione dei motori e per il riscaldamento.

Imposta sui motoveicoli

La Svizzera applica un'imposta sui motoveicoli importati che corrisponde al 4% del prezzo di acquisto. Anche i singoli cantoni applicano un'imposta sui motoveicoli in base a potenza, emissioni, cilindrata e peso del veicolo.

Imposta sull'ambiente

La Svizzera ha introdotto una nuova tassa sulle emissioni di biossido di carbonio, applicata sui combustibili fossili come gasolio da riscaldamento, gas naturale, carbone, ecc. utilizzati per riscaldamento o per la produzione di elettricità. Per il 2022 l'imposta ammonta a 120 franchi per tonnellata di anidride carbonica..

16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?**Dividendi**

Ai fini delle imposte federali e cantonali il reddito da dividendi è incluso nel reddito ordinario. In virtù della riduzione per partecipazione, le imprese sono esenti dall'imposta sul reddito delle società a livello federale, cantonale e comunale per quanto riguarda dividendi e utili da liquidazione. Tale riduzione si applica se la società detiene almeno il 10% del capitale sociale della società pagante o se ha una partecipazione di almeno CHF 1 milione.

Ai fini dell'imposta federale svizzera non si applicano regole particolari alle holding che possono beneficiare dell'agevolazione per partecipazione.

I dividendi, compresi i dividendi costruttivi e i proventi di liquidazione eccedenti il capitale sociale nominale, pagati da una società svizzera, sono soggetti alla ritenuta d'acconto federale del 35% indipendentemente dal fatto che il destinatario sia residente o non residente. Tutte le distribuzioni di utili pagate da una società svizzera, gli interessi su obbligazioni, gli interessi sui conti correnti e le distribuzioni da fondi di investimento sono soggette a ritenuta d'acconto.

I dividendi pagati da una società non svizzera sugli utili delle filiali svizzere sono esenti dalla ritenuta svizzera.

Interessi e royalties

Viene versata una ritenuta alla fonte del 35% su interessi bancari, depositi pagati da banche svizzere, titoli pubblici e obbligazioni. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 gli investitori svizzeri e stranieri non residenti sono esenti da ritenuta su interessi derivanti da obbligazioni e titoli di mercato monetario, per un periodo di 4 anni.

17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE RIMANENZE O DELLE SCORTE?

Le merci e i semilavorati sono valutati al più basso tra il costo e il valore di mercato.

Dall'imposta federale può essere detratto fino ad un terzo del valore delle rimanenze.

Un'ulteriore riduzione è possibile qualora sussista un alto rischio di obsolescenza.

18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?**Soggettività fiscale**

La legge fiscale svizzera stabilisce che la residenza di una persona fisica sia determinata o dall'intenzione del soggetto di rimanere continuativamente in Svizzera, oppure da precise norme della legislazione federale. Anche una persona fisica con particolari attività o beni in Svizzera, che vi soggiorni per un certo periodo, figura residente. Le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposte federali, cantonali e municipali sul reddito e sui beni a livello mondiale, come pure su specifiche transazioni di capital gains.

Aliquote

Le aliquote d'imposta sul reddito lordo relative al 2024, applicabili alle famiglie monoreddito con due figli, sono le seguenti:

<i>Aliquota d'imposta su reddito lordo di:</i>				
	<i>CHF 50.000</i>	<i>CHF 100.000</i>	<i>CHF 500.000</i>	<i>CHF 1.000.000</i>
<i>Imposta federale</i>	0,424	1,913	10,262	11,500
<i>Imposta cantonale e comunale</i>				
Zurigo	6,287	10,700	21,951	25,145
Berna	15,012	17,527	25,619	27,646
Zugo	3,886	5,383	9,847	10,228
Lucerna	7,254	10,856	17,023	17,936
Basilea	0,000	6,760	18,390	23,140
Ginevra	0,050	6,698	23,601	27,717
San Gallo	7,145	12,585	20,812	21,327

Detrazioni e agevolazioni

Le coppie di coniugi, non separate, devono presentare una dichiarazione dei redditi congiunta. I sistemi cantonale e federale prevedono riduzioni fiscali minori a favore dei soggetti con coniuge, figli studenti, parenti invalidi, genitori o suoceri a carico.

I costi per la custodia dei bambini fino all'età di 14 anni possono essere detratti dal reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di CHF 25.500 (2024) per ogni figlio.

Imposta di successione e sulle donazioni

Le imposte su eredità e donazioni vengono applicate a livello cantonale - e in alcuni casi anche comunale - ad aliquote diverse. È in programma l'abolizione di queste imposte per gli eredi diretti.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

Datori di lavoro, dipendenti e lavoratori autonomi (residenti) versano i contributi alla cassa previdenziale nazionale (AHV) e, fino a un livello di stipendio, al fondo pensione (BVG), in percentuali diverse. I contributi ai programmi pensionistici privati riconosciuti sono deducibili fino all'importo di CHF 7.056 nel 2024.

Il sistema sanitario è prevalentemente privato, con l'eccezione degli ospedali pubblici. I fornitori di servizi medici riconosciuti dal governo sono registrati presso le autorità sanitarie. La copertura medica fornita dalle assicurazioni sanitarie private dipende dal livello di contributi versati. È comunque garantita per legge la copertura dei servizi di base presso ospedali pubblici e strutture private, tramite l'assicurazione sanitaria minima. L'eccedenza deve essere pagata privatamente o coperta da assicurazioni sanitarie private.

19- IN QUALI OBBLIGHI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

Soggettività fiscale

La legge fiscale svizzera stabilisce che la residenza di una persona fisica sia determinata dall'intenzione del soggetto di rimanere continuativamente in Svizzera, oppure da precise norme della legislazione federale. Anche una persona fisica con particolari attività o beni in Svizzera, che vi soggiorni per un certo periodo, figura residente.

Le persone fisiche non residenti sono assoggettate ad imposta solo su determinati redditi e beni di fonte svizzera.

Aliquote

Le aliquote d'imposta sul reddito relative al 2023 per i residenti sono applicabili anche ai non-residenti. L'aliquota viene determinata secondo il reddito globale del soggetto non residente, ma è applicabile solo al reddito imponibile in Svizzera.

Le aliquote d'imposta sul reddito lordo relative al 2024, applicabili alle famiglie monoreddito con due figli, sono le seguenti:

<i>Aliquota d'imposta su reddito lordo di:</i>				
	<i>CHF 50.000</i>	<i>CHF 100.000</i>	<i>CHF 500.000</i>	<i>CHF 1.000.000</i>
Imposta federale	0,424	1,913	10,262	11,500
Imposta cantonale e comunale				
Zurigo	6,287	10,700	21,951	25,145
Berna	15,012	17,527	25,619	27,646
Zugo	3,866	5,383	9,847	10,228
Lucerna	7,259	10,856	17,023	17,936
Basilea	0,000	6,760	18,390	23,140
Ginevra	0,050	6,698	23,601	27,717
San Gallo	7,145	12,585	20,812	21,327

Detrazioni e agevolazioni

Le coppie di coniugi, non separate, devono presentare una dichiarazione dei redditi congiunta. I sistemi cantonale e federale prevedono riduzioni fiscali minori a favore dei soggetti con coniuge, figli studenti, parenti invalidi, genitori o suoceri a carico.

I costi per la custodia dei bambini fino all'età di 14 anni possono essere detratti dal reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di CHF 25.500 (2024) per ogni figlio.

Imposta di successione e sulle donazioni

I non-residenti sono assoggettati all'imposta sulla cessione di proprietà immobiliari in Svizzera.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

I non-residenti che lavorano e che percepiscono uno stipendio in Svizzera devono effettuare versamenti per i fondi pensione AHV e BVG. Tuttavia, in determinate circostanze, chi già contribuisce a programmi pensionistici esteri può essere esentato dall'AHV.

I non-residenti non sono assoggettati all'assicurazione medica minima obbligatoria.

20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN SVIZZERA

L'anno fiscale corrisponde all'esercizio finanziario (anno contabile) della società. Attualmente, l'invio telematico della dichiarazione non è obbligatorio e le regole variano a seconda del cantone.

Il termine per il pagamento dell'imposta sul reddito è il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale per tutti i contribuenti. Il termine per le imposte cantonali/comunali è solitamente compreso tra il 30 giugno e il 31 dicembre dell'anno successivo, a seconda del cantone.

Le sanzioni variano da CHF 1.000 a CHF 10.000. Per il 2024 i pagamenti tardivi delle imposte federali sono assoggettati all'interesse del 4,74%.

21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?

Sia l'amministrazione federale che quella cantonale competente possono verificare i libri contabili di una società, anche in assenza di sospetti di frode, evasione fiscale o altro. Di norma le amministrazioni fiscali informano il contribuente in anticipo prima di procedere al controllo, ma il contribuente deve comunque conservare i dati per 10 anni.

22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?

Prima di effettuare una particolare transazione, i contribuenti possono concordare in anticipo il regime fiscale con le autorità federali o cantonali. Le autorità possono comunicare la loro decisione nel giro di un giorno o quattro settimane, a seconda della situazione, e tale decisione è vincolante per entrambe le parti.

23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?

In Svizzera non esistono controlli valutari.

24- QUALI INCENTIVI, SGRAVI FISCALI E SOVVENZIONI SONO CONCESSI DAL GOVERNO SVIZZERO?

Esenzione fiscale e detrazioni

Molti cantoni concedono un periodo di esenzione fino a 10 anni alle società di recente costituzione che si presume possano sviluppare l'occupazione e l'industria nel cantone. Può trattarsi di un'esenzione totale o parziale dall'imposta cantonale, ma solitamente non da quella federale.

La nuova legge federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, prevede un'esenzione fiscale a livello federale, applicabile se la società usufruisce di un'esenzione cantonale, se si trova in una delle regioni indicate dalla legge, se ha un'attività industriale o se offre servizi strettamente legati alla produzione di beni, oppure se è innovativa.

Oltre a quello menzionato, non vi sono incentivi speciali sotto forma di premi di investimento, concessioni o ammortamento anticipato (tranne quello relativo ai macchinari per la riduzione dell'inquinamento idrico).

È invece prevista a livello federale e nella maggior parte dei cantoni una indennità di magazzino (fino a un terzo) deducibile e calcolata sul valore contabile del magazzino al netto delle riserve economicamente giustificate, nonché una detrazione per debitore del 5% per i debitori svizzeri e del 10% per gli altri, senza giustificazione commerciale.

Regimi fiscali per le società holding, amministrative e principali (abolito)

Prima del 1° gennaio 2020, le holding che beneficiavano dello status di holding erano esenti dall'imposta svizzera sul reddito a livello cantonale e comunale mentre l'imposta cantonale sul capitale veniva applicata a un'aliquota ridotta. Da questa data, sono invece assoggettate alle stesse norme fiscali delle altre società svizzere e possono beneficiare di esenzioni fiscali in relazione a dividendi e plusvalenze percepite nell'ambito dell'agevolazione da partecipazione.

Prima del 1° gennaio 2020 le società amministrative in Svizzera erano soggette a un regime fiscale speciale. Una società amministrativa è una società che svolge tutte le attività commerciali all'estero, mentre l'attività in Svizzera era di natura unicamente amministrativa (contabilità, fatturazione, ecc.). Le società amministrative che beneficiavano del regime fiscale speciale prima del 2020 possono continuare a farlo per altri 5 anni.

Prima del 1° gennaio 2020, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha riconosciuto lo status fiscale di società principale alle società responsabili dello sviluppo del proprio mercato, in particolare acquisti, pianificazione di R&S, pianificazione della produzione e della distribuzione, gestione delle scorte, pianificazione della logistica, sviluppo del marketing, analisi delle vendite e degli acquisti, tesoreria, finanza e amministrazione generale. I Cantoni erano liberi di applicare le norme che ritenevano più vantaggiose per il contribuente.

Realizzazione di utili posticipata con investimento di rimpiazzo

Le imposte da versare sugli utili realizzati dalla vendita di attività fisse necessarie per l'attività di una società possono essere posticipate se la società reinveste gli utili in una nuova attività fissa. Il reinvestimento dovrebbe riguardare attività fisse necessarie per l'attività della società. Se parte degli utili viene reinvestita, l'importo non investito verrà assoggettato ad imposta.

Tale incentivo si applica anche ad investimenti in altre società, se l'investimento venduto rappresentava oltre il 10% del capitale della società e se tale investimento è stato tenuto per almeno un anno. Il reinvestimento dovrebbe avvenire entro un periodo inferiore a due anni.

Proprietà immobiliare estera e reddito della filiale

Sebbene non figurino come incentivi, va ricordato che il reddito da proprietà immobiliare estera e da filiale estera è esente dall'imposta svizzera.

Co.Co. Bond (obbligazioni ibride convertibili)

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026, gli investitori svizzeri ed esteri non residenti in Svizzera sono esenti da ritenuta sugli interessi derivanti da obbligazioni e titoli di mercato monetario, inclusi i Co.Co. Bond.

25- LA SVIZZERA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

La Svizzera ha firmato AFB con diversi Paesi. Le aliquote relative ai Paesi non firmatari vengono applicate quando sono più basse rispetto a quelle indicate nell'AFB.

La Svizzera non applica ritenute sulle royalties.

Le aliquote di seguito riportate si riferiscono alle ritenute applicate a soggetti non residenti.

	<i>Dividendi</i>	<i>Interessi</i>	<i>Royalties</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Stati non firmatari</i>	35	35	0
<i>Stati con AFB</i>			
Albania	5/15	0/5	0
Algeria	5/15	0/10	0
Arabia Saudita	5/15	0/5	0
Argentina	10/15	0/12	0
Armenia	5/15	0/10	0
Australia	0/5/15	0/10	0
Austria	0/15	0	0
Azerbaijan	5/15	0/5/10	0
Bahrain	0/5/15	0	0
Bangladesh	10/15	0/10	0
Belgio	0/15	0/10	0
Bielorussia	5/15	0/5/8	0
Brasile	0/10/15	0/10/15	0
Bulgaria	0/10	0/5	0
Canada	0/5/15	0/10	0
Cile	15	4/5/10	0
Cina	0/5/10	0/10	0
Colombia	10/15	0/10	0
Cipro	0/15	0	0
Corea	5/15	0/5/10	0
Costa d'Avorio	15	15	0
Croazia	5/15	5	0
Danimarca	0/15	0	0
Ecuador	15	0/10	0
Egitto	5/15	0/15	0
Emirati Arabi Uniti	5/15	0	0
Estonia	0/5/15	0	0
Filippine	10/15	10	0
Finlandia	0/10	0	0
Francia	0/15	0	0

Georgia	0/10	0	0
Germania	0/5/15/30	0	0
Ghana	5/15	0/10	0
Giamaica	10/15	0/10	0
Giappone	0/5/10	0/10	0
Grecia	0/5/15	0/7	0
Hong Kong	0/10	0	0
India	5	0/10	0
Indonesia	10/15	10	0
Iran	5/15	0/10	0
Irlanda	0/15	0	0
Islanda	0/15	0	0
Israele	5/15	5/10	0
Italia	0/15	0/12,5	0
Kazakistan	0/5/15	0/10	0
Kirghizistan	5/15	5	0
Kuwait	15	10	0
Lettonia	0/15	0/10	0
Liechtenstein	0/15	0	0
Lituania	0/5/15	0/10	0
Lussemburgo	0/5/15	0	0
Macedonia	5/15	0/10	0
Malesia	5/15	10	0
Malta	0/15	0/10	0
Marocco	7/15	10	0
Messico	0/15	0/5/10	0
Moldavia	5/15	0/10	0
Mongolia	5/15	0/10	0
Montenegro	5/15	10	0
Norvegia	0/15	0	0
Nuova Zelanda	15	10	0
Oman	0/5/15	0/5	0
Paesi Bassi	0/15	0	0
Pakistan	10/20	10	0
Perù	10/15	0/15	0
Polonia	0/15	0/5	0
Portogallo	0/5/15	0/10	0
Qatar	0/5/15	0	0
Regno Unito	0/15	0	0
Repubblica Ceca	0/15	0	0
Repubblica Slovacca	0/15	0/5	0
Romania	0/15	0/5	0
Russia	0/5/15	0	0
Serbia	5/15	10	0
Singapore	0/5/15	0/5	0
Slovenia	0/15	0/5	0
Spagna	0/15	0	0
Sri Lanka	10/15	10	0
Stati Uniti	0/5/15	0	0
Sudafrica	5/15	5	0
Svezia	0/15	0	0
Taiwan	10/15	0/10	0

Tajikistan	5/15	0/10	0
Tailandia	10/15	0/10/15	0
Trinidad e Tobago	10/20	10	0
Tunisia	10	10	0
Turchia	5/15	0/5/10	0
Turkmenistan	5/15	10	0
Ucraina	0/5/15	0/5	0
Ungheria	0/15	0	0
Uruguay	5/15	0/10	0
Uzbekistan	5/15	0/5	0
Venezuela	0/10	0/5	0
Vietnam	7/10/15	0/10	0
Zambia	0/5/15	0/10	0

Sono stati inoltre firmati TIEA (accordi sullo scambio di informazioni fiscali) con Andorra, Belize, Brasile, Groenlandia, Grenada, Guernsey, Isola di Man, Jersey, San Marino e Seychelles.